AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Nuove semplificazioni in campo ambientale, modulistica unificata e presentazione telematica

La circolare di Regione Lombardia: Primi indirizzi AUA

Roberto Esposito – Regione Lombardia





circolare

obiettivi:

fornire alle Autorità Competenti, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e ai Soggetti che devono presentare le istanze, alcune *prime indicazioni* relative all'attuazione del Regolamento, anche nell'ottica di

- prevedere una messa a regime «progressiva»;
- non «complicare» nel tentativo di «semplificare»;

struttura:

Indicazioni generali di carattere interpretativo/operativo in merito a vari aspetti: ambito di applicazione, procedura/competenze, disposizioni transitorie, ecc.

Allegati:

- Procedura di rilascio dell'AUA;
- Modello generale di istanza AUA.

Bergamo, 29.ottobre.2013



Autorizzazione Unica Ambientale

definizioni

Provincia:

Autorità competente (AC) al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ex art. 7 del DPR 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6 bis della L.241/1990.

E' il soggetto responsabile dei contenuti dell'AUA.

- Valuta la documentazione presentata (tramite il SUAP);
- Raccoglie i contributi settoriali (e gli eventuali pareri dai soggetti competenti in materia ambientale) ed effettua l'istruttoria tecnica;
- Predispone e adotta il provvedimento (unico) di AUA e lo trasmette al SUAP;

SUAP

E' l'unico punto di accesso per il Richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative dell'Azienda. E' il soggetto preposto a garantire un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento, anche attraverso una rapida trasmissione della documentazione. In particolare, dovrà:

- ricevere dal Gestore e trasmettere in via telematica all'AC e ai Sogg.C, tutte le istanze e le comunicazioni, nel più breve tempo possibile al fine di garantire il rispetto delle tempistiche;
- trasmettere al Gestore il provvedimento di AUA adottato dall'Autorità Competente nel caso in cui, oltre ai titoli sostituiti dall'AUA, non siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni;
- attivare il procedimento unico ed indire la conferenza dei servizi di cui all'art. 7 del DPR n.160/2010, provvedendo quindi all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento nel caso siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso.

RegioneLombardic

Autorizzazione Unica Ambientale

ambito di applicazione

Esclusioni

(Regolamento)

- Attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (parte II d.lgs 152/06 e smi);
- Attività soggette a VIA se questa sostituisce i titoli abilitativi e le autorizzazioni ricadenti nell'AUA (parte II d.lgs 152/06 e smi);

(Circolare RL)

- procedimento unico ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 e smi autorizzazione impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - ;
- autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili (FER) - sia autorizzazioni ex art. 12 del d.lgs 387/2012 che procedure semplificate di cui al d.lgs 28/2011 (Procedura Abilitativa Semplificata);
- comunicazione preventiva ex art.112 del d.lgs 152/06 e smi per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici: nelle Regioni che hanno ottenuto la deroga alla direttiva «nitrati», ivi inclusa la Lombardia, i soggetti che producono effluenti zootecnici o che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica continuano a presentare la comunicazione annuale secondo le disposizioni vigenti.

Bergamo, 29.ottobre, 2013



Autorizzazione Unica Ambientale

principi generali

- se l'attività è oggetto solo <u>di una o più comunicazioni</u>, ovvero autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera, <u>il Gestore può non avvalersi dell'AUA</u>, bensì delle procedure previste dalle vigenti normative settoriali, fermo restando la presentazione delle relative comunicazioni/domande di adesione al SUAP (art. 3 comma 3);
- le tipologie di istanze soggette al Regolamento sono le <u>nuove autorizzazioni, i rinnovi e le modifiche sostanziali</u> attinenti i titoli abilitativi indicati all'art.3 comma 2; <u>non</u> si applicano, viceversa, a voltura e di modifica non sostanziale (gestiti secondo le normative settoriali e direttamente dalle Autorità Competenti, ex art. 6 comma 1);
- sanzioni: si applicano le <u>sanzioni previste dalle norme settoriali</u> che a vario titolo disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall'AUA;
- soggetti competenti in materia ambientale: coinvolgere anche il gestore del <u>servizio</u> <u>idrico integrato</u> (scarichi in pubblica fognatura);



Autorizzazione Unica Ambientale

Disposizioni transitorie - 1

Prima AUA:

NB: Errore nella circolare!

- nei casi di modifica sostanziale o di rinnovo di una delle autorizzazioni di cui alle lettere
 a) scarichi c) emissioni art. 269 ed f) utilizzo fanghi dell'art.3 comma 1 <u>il</u>
 <u>Gestore deve necessariamente richiedere l'AUA</u> al momento della scadenza o modifica
 sostanziale di una di queste;
- in caso di attività soggette sia ad autorizzazioni (a, c, f) che a comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale è facoltà del Gestore, alla scadenza della primo titolo abilitativo (se costituito da comunicazione o autorizzazione generale), provvedere al rinnovo dello stesso secondo le disposizioni di cui all'art.3 comma 3, fermo restando la possibilità di richiedere l'AUA;
- Es 1: <u>autorizzazione</u> scarichi in scadenza 2013; <u>comunicazione</u> rifiuti in scadenza 2015;

 → il Gestore deve presentare l'AUA nel 2013;
- Es 2: <u>comunicazione</u> rifiuti in scadenza 2013; <u>autorizzazione scarichi</u> in scadenza 2015;

 → il Gestore può rinnovare la comunicazione rifiuti nel 2013 (dovrà presentare l'AUA nel 2015) o presentare l'AUA nel 2013.

Bergamo, 29.ottobre,2013



Disposizioni transitorie - 2

L' AUA comprende tutte le autorizzazioni ed i titoli richiesti ai fini dell'esercizio dell'impianto.
(art.3 c.1)

E' consentito fare riferimento alla documentazione già in possesso dell'AC nei casi in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni contenute nei titoli abilitativi preesistenti non siano mutate (art.5 c. 2).

- alla scadenza del primo titolo, il Gestore che deve o intende richiedere l'AUA presenta la documentazione necessaria per l'istruttoria del titolo in scadenza, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso (laddove non vari nulla);
- È facoltà dell'AC, valutare, sulla base di elementi di carattere ambientale e territoriale
 o nuove disposizioni legislative, l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e
 delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti anche sulla scorta della durata residui di
 questi al fine di prevederne un aggiornamento.

Autorizzazione Unica Ambientale

la procedura

- l'istanza dovrà essere presentata dal Gestore al SUAP, in via telematica, al fine di agevolarne le successive fasi di trasmissione all'Autorità Competente e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo;
- i termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di presentazione della domanda «formalmente completa» al SUAP;
- nei primi 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, in accordo con l'AC, effettua una verifica della domanda ovvero provvede alla eventuale richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. 241/90;
- · tipologie di procedimento:
 - a) procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7);
 - b) procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7);
 - c) procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (art. 4 comma 4 e 5).

Bergamo, 29.ottobre, 2013



Autorizzazione Unica Ambientale

il SUAP

Allegato I - Circolare : Aspetti generali

- inoltra <u>immediatamente</u> al competente ufficio della Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale l'istanza ricevuta dal richiedente.
- In collaborazione con l'AC, effettua una prima verifica di completezza formale della domanda e della presenza dei relativi allegati, finalizzata a valutare la procedibilità dell'istanza. Al riguardo provvederà a verificare:
 - √ l'avvenuta compilazione del modulo generale in tutte le sue parti;
 - ✓ la presenza degli allegati/schede attinenti i titoli oggetto della domanda (es. autorizzazione emissioni in atmosfera, autorizzazione scarichi, ecc.);
 - √ l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo .
- La domanda risultata incompleta dal punto di vista formale non è procedibile e quindi il SUAP ne dà comunicazione al Richiedente specificando gli elementi mancanti.
- Verificata la completezza formale della domanda, comunica <u>a tutti i soggetti</u>che il procedimento <u>è avviato (dalla data di ricezione della domanda)</u>







